



Fall. n. 4/2022 – CARBONE GIOVANNI

**TRIBUNALE DI TRANI**  
**Area commerciale**

Il giudice designato dal presidente della Sezione civile, dott. Giulia Stano, sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 19.1.2023; lette la proposta di accordo di composizione della crisi del 9.6.2022 e l'integrazione del 30.9.2022 formulate da Carbone Giovanni, nato a Barletta il 17.9.1968 (C.F. GRB GNN 68L19 A669W) e residente a Barletta in via della Resistenza 60; lette l'allegata relazione e l'integrazione depositata dall'avv. Dario Barnaba, professionista nominato dal presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 15 co. 9, l. 3/2012, contenente anche il parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della l. n. 3/2012 e, in particolare, un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dall'istante; considerato che il nucleo familiare del ricorrente è composto attualmente dall'istante unitamente a Luigia Persia (moglie);

**rilevato:**

- che sul ricorrente grava una debitoria complessiva pari ad € 178.263,04 (cui vanno aggiunti, altresì, i costi della presente procedura, pari ad € 2.455,25), quale debitoria verso l'Agenzia delle Entrate per la Riscossione (creditore privilegiato e chirografario) per tributi, interessi non versati e sanzioni civili;

- che il ricorrente, nell'espone la propria situazione patrimoniale, ha dichiarato di essere titolare:

a) della nuda proprietà di beni immobili siti in Barletta, meglio indicati nella relazione dell'OCC;

b) di rapporti di conto corrente, di cui l'istante è cointestatario con il padre (deceduto), la madre ed il fratello, così come indicato nella relazione dell'OCC, per una quota di € 22.784,01;

c) di rapporti di conto corrente, di cui l'istante è cointestatario con la moglie, così come indicato nella relazione dell'OCC, per una quota di € 6.500,00;

d) di autovetture, meglio indicate nella relazione dall'avv. Barnaba;

- che, dalla relazione del professionista incaricato, si evince che la spesa mensile per il sostentamento del nucleo familiare ammonta ad € 900,00 mensili;

**rilevato** che la proposta originaria di accordo prevede la corresponsione della somma di € 30.000,00 (escluse le spese in prededuzione) da versare in favore dell'unico creditore, Agenzia dell'Entrate per la Riscossione, in un'unica soluzione;

- che, pertanto, tale proposta prevede il pagamento al 100% dei crediti in prededuzione (secondo gli importi meglio indicati dall'accordo stesso) e il soddisfo in percentuale del 30% dell'unico creditore, per l'importo di € 30.000,00;

- che l'OCC ha inviato all'unico creditore, a mezzo p.e.c., il decreto di fissazione dell'udienza di omologa della proposta di accordo della crisi, allegando copia dell'accordo di composizione della crisi;

- che, con p.e.c. del 23.9.2022, l'Agenzia delle Entrate per la Riscossione osservava che la proposta di accordo conteneva una rappresentazione dell'esposizione debitoria complessiva, richiedendone modifica sulla base dell'effettivo debito, con



precisazione delle somme in pagamento e della falcidia in relazione alle singole voci di debito, anche in modo da consentire all'Agenzia di richiedere agli Enti titolari del credito il proprio parere e far esprimere loro eventuali valutazioni;

- che, in data 23.9.2022, l'OCC comunicava all'Advisor del proponente quanto osservato dall'AER sollecitando una modifica della proposta in tal senso;

- che, in data 27.9.2022, l'Advisor inviava all'OCC una modifica migliorativa della proposta già inviata con l'indicazione dei gradi di privilegio, così come richiesto dall'AER, precisando che l'istante propone il pagamento del 42% dei crediti privilegiati, per € 30.478,81, nonché il pagamento del 10% dei crediti chirografari, pari ad € 2.749,90, per un importo complessivo di € 33.228,71, oltre le spese prededucibili in una unica soluzione;

- che, all'udienza del 6.10.2022, l'OCC precisava che l'unico debito del proponente risulta essere con l'Agenzia delle Entrate per la Riscossione ed ammonta ad € 100.066,02;

- che, all'udienza del 19.1.2023, l'OCC depositava copia di cortesia inerente la comunicazione ricevuta in data 18.1.2023 dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli, con la quale richiedeva rinvio dell'udienza e rimessione in termini;

- che nessun voto/parere sulla proposta di accordo di composizione della crisi è pervenuto da parte dell'Agenzia delle Entrate per la Riscossione;

**considerato**, effettivamente:

quanto al raggiungimento della maggioranza, che, ai sensi dell'art. 11, co.1, della l.3/2012, *“I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all' articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata”*;

- che, inoltre, nella relazione particolareggiata allegata alla proposta di accordo depositata dal sig. Carbone si è rilevato come l'accordo in esame presenti, anche per il creditore, una maggiore convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria del patrimonio del debitore;

- che la proposta di accordo prevede di liquidare in favore del creditore, a fronte di un credito di € 100.066,02 (con l'aggiunta delle somme in prededuzione), la somma complessiva di € 33.228,71, che è comunque maggiore rispetto a quella che il creditore ricaverebbe dalla liquidazione del patrimonio del debitore, in quanto dalle dichiarazioni dei redditi dell'istante emerge un attivo annuale pari ad € 11.000,00, del tutto esiguo per una qualsiasi ipotesi liquidatoria;

- che, in merito alla meritevolezza, l'art. 7 della legge 3/2012 enuncia tra i presupposti di ammissibilità della domanda di accordo un elenco di fattispecie ostative, ovvero la soggezione alle procedure concorsuali maggiori, l'aver fatto ricorso nei cinque anni precedenti a procedure di sovraindebitamento, l'aver subito la risoluzione dell'accordo omologato o la revoca dell'omologazione (rispettivamente ai sensi degli artt. 14 e 14 bis della medesima legge), l'aver fornito documentazione che non consenta al gestore di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore, l'aver già ottenuto l'esdebitazione per due volte. Nella specie, l'OCC ha evidenziato che non vi sono atti diretti a



frodare le ragioni del creditore, e tale è il perimetro relativo alla meritevolezza nell'ambito dell'accordo di composizione della crisi. Sul punto è evidente la distinzione rispetto alla procedura di omologa del piano del consumatore, in cui è previsto un giudizio rafforzato sulla meritevolezza rispetto ad ogni altra procedura di composizione della crisi, e conseguentemente un sindacato più penetrante del giudice;

**ritenuto**, quindi, che l'accordo con i creditori debba considerarsi raggiunto, visto che la mancanza di voto/parere espresso dell'unico creditore sulla proposta di accordo formulato dall'istante deve essere considerato come consenso alla proposta nei termini in cui la medesima è stata comunicata;

**ritenuto**, ancora, di non dovere regolare le spese di lite, essendo la contestazione della proposta null'altro che l'espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio nella presente fase procedimentale (cf. Trib. Verona, pronuncia del 20 luglio 2016);

P.Q.M.

1) omologa l'accordo di composizione della crisi proposto da Carbone Giovanni, nato a Barletta il 17.9.1968 (C.F. GRB GNN 68L19 A669W) e residente a Barletta in via della Resistenza 60;

2) dispone la comunicazione del presente provvedimento, a cura del Gestore della crisi, a tutti i creditori;

3) dà atto che, ai sensi dell'art. 12 ter L. 3/12, dalla data dell'omologazione i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto dell'accordo;

4) letto l'art. 12-bis, co.3, della legge n.3/2012, dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Trani ([www.tribunale.trani.giustizia.it](http://www.tribunale.trani.giustizia.it)) a cura della cancelleria o, in alternativa, del Gestore della crisi, avv. Dario Barnaba;

5) affida al Gestore della crisi il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dal debitore proponente, ex art. 13 della legge n. 3/2012.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al proponente, all'advisor legale e al Gestore della crisi, avv. Barnaba.

Trani, 26.4.2023

Il giudice  
Giulia Stano

